

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 23/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con precipuo ricorso – preceduto da rituale reclamo – il cliente premetteva di aver chiesto la chiusura del proprio rapporto di conto corrente a mezzo raccomandata a/r del 15 gennaio 2015, ricevuta dalla banca il successivo 20 gennaio. Precisava che, in data 11 febbraio 2015 – su specifica richiesta dell'intermediario intimato – inviava un fax con cui revocava le domiciliature attive sulla propria carta di credito ed autorizzava a girare eventuali ulteriori addebiti su un c/c intrattenuto presso un altro istituto di credito. Evidenziava che la disposizione di chiusura del conto non era stata tempestivamente eseguita e che erano state addebitate anche le spese di gestione conto relative ai mesi di febbraio e marzo 2015. Chiedeva, quindi, il rimborso di tutte le somme addebitate per tenuta del conto successive alla richiesta di chiusura del 20 gennaio 2015.

Con tardive controdeduzioni, l'intermediario evidenziava di non aver disposto la chiusura del c/c in quanto in attesa dell'addebito delle spese del mese di febbraio della carta di credito, avvenuto il 16 marzo 2015 e, per tale motivo, di aver estinto il c/c con decorrenza 16 marzo 2015 *“nel pieno rispetto delle tempistiche previste nel foglio informativo”*. Rilevava che, alla data dell'estinzione, il conto presentava un saldo negativo di € 396,57 come comunicato con l'estratto c/c del 31 marzo 2015 e che il cliente, in data 9 aprile

2015, versava la somma di € 400,00 per saldare la posizione debitoria. Chiedeva, conclusivamente, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Come più volte statuito dai Collegi ABF, *“il tema del recesso dal rapporto di conto corrente, e segnatamente della ritardata o mancata chiusura del conto da parte dell’intermediario, nonostante la richiesta del cliente, costituisce una questione particolarmente controversa e oggetto di numerose pronunce La materia trova espressa regolamentazione nell’art. 1855 c.c., che riconosce al correntista il diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario a tempo indeterminato (v. anche l’art. 1833 c.c. in tema di conto corrente ordinario) e nell’art. 120 bis TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali, per espressa specificazione della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5554, il contratto di conto corrente bancario). Le pronunce dell’ABF hanno in primo luogo chiarito che la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettizia del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto. Di qui si è censurata come illegittima la prassi, seguita da numerosi intermediari, di rifiutare la chiusura del conto e mantenere dunque in vita il rapporto in ragione dell’esistenza di un saldo negativo a carico del cliente. La banca è infatti tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, dandovi seguito entro un termine ragionevole e congruo rispetto all’espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all’art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l’esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato). Né, l’intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall’esercizio del recesso), dovendo tenere indenne costui dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, anche alla luce dei doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza professionale (art. 1176 co. II c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente”* (testualmente, Collegio ABF di Roma, decisione n. 669/15).

3. – In tale prospettiva, deve censurarsi il comportamento adottato nel caso di specie dall’intermediario in quanto illegittimo e in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e diligenza, avendo impiegato oltre due mesi per procedere alla chiusura del conto corrente.

Da ciò consegue che deve essere accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle somme addebitate per la gestione del conto de quo successive alla data di ricezione della richiesta di chiusura (i.e. al 20 gennaio 2015).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al rimborso delle somme addebitate successivamente al ricevimento della richiesta di chiusura del conto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2359 del 15 marzo 2016

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO